



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale marittimo di Agropoli

ORDINANZA N. 87/2023
(CAMPIONATO ITALIANO DI QUALIFICAZIONE DI PESCA IN APNEA 2023)

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Agropoli:

VISTA: la richiesta prodotta in data 27.02.2023, assunta al protocollo n. 1969, dal Sig. F.G., in qualità di presidente del "MARATEA SUB CIRCOLO SUBACQUEO – ANDREA SCOPPETTA" relativa allo svolgimento nei sotto elencati giorni di una competizione di pesca in apnea quale fase del "CAMPIONATO ITALIANO DI QUALIFICAZIONE DI PESCA IN APNEA 2023" che si svolgerà nelle acque antistanti le località Acciaroli, località S. Primo della Frazione di Pioppi, del comune di Pollica (SA);

VISTA: l'autorizzazione demaniale marittima n. 27/23 in data 02.05.2023 rilasciata dal Comune di Pollica (SA);

VISTA: l'autorizzazione n. 564/23 rilasciata in data 05.09.2023 dalla Capitaneria di Porto di Salerno;

VISTA: la propria ordinanza n. 54.07 emessa in data 10.10.2007 afferente alla procedura per il rilascio di autorizzazioni/ordinanze;

CONSIDERATA: la necessità di garantire il regolare svolgimento delle attività nella zona di mare interessata dalla manifestazione e di assicurare la sicurezza della navigazione, nonché la salvaguardia della vita umana in mare

VISTI: gli articoli 17 (*Attribuzione degli uffici locali*), 30 (*Uso del demanio marittimo*) e 81 (*Altre attribuzioni di polizia*) del Codice della Navigazione e l'articolo 59 (*Ordinanza di polizia marittima*) del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione;

RENDE NOTO:

CHE NEI GIORNI 29.09.2023 E 30.09.2023, DALLE ORE 07.00 E FINO ALLE ORE 14.00 CIRCA, SI SVOLGERA' UNA COMPETIZIONE DI PESCA IN APNEA, CHE RIENTRA NEL "CAMPIONATO ITALIANO DI QUALIFICAZIONE DI PESCA IN APNEA 2023", NELLE ACQUE ANTISTANTI ACCIAROLI, LOCALITÀ S. PRIMO DELLA FRAZIONE DI PIOPI, DEL COMUNE DI POLLICA (SA), E PRECISAMENTE NELLO SPECCHIO ACQUEO DELIMITATO DAI PUNTI DI COORDINATE DI SEGUITO INDICATI (DATUM WGS 84):

CAMPO DI GARA

boa	Latitudine	Longitudine
A1	40° 11. 560' N	015° 01. 143' E
A2	40° 10. 517' N	014° 59. 725' E
A3	40° 07. 175' N	015° 04. 825' E
A4	40° 10. 374' N	015° 06. 177' E

ORDINA

Articolo 1 - (interdizione dell'area)

Durante lo svolgimento della gara nel periodo e nella zona di mare indicato nel rende noto è vietato:

- a tutte le unità navali di navigare ad una distanza inferiore a **200 metri** dallo specchio acqueo riservato alla manifestazione sportiva, opportunamente delimitato con file di boe bianche/rosse intervallate a distanza di sicurezza tra di loro. È fatto comunque divieto di navigare ad una distanza inferiore a **200 metri** dalle unità navali impegnate nella manifestazione;
- lo svolgimento di qualsiasi attività, compresa quella natatoria, che possa ostacolare la navigazione e/o creare pericoli in genere all'interno dello specchio acqueo interessato dalla manifestazione;

L'organizzatore adotti ogni utile accorgimento atto ad evitare danni a persone e/o cose nell'area interessata dalla manifestazione e nelle immediate adiacenze. L'Autorità Marittima avrà sempre la facoltà di revocare o sospendere lo svolgimento della manifestazione quando lo ritenga necessario per qualsiasi ragione e a suo insindacabile giudizio.

Il presente provvedimento viene emesso allo scopo di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare e, pertanto, non esime l'organizzatore della manifestazione dal munirsi di ulteriori eventuali provvedimenti/autorizzazioni necessari da parte di altri Enti/Organi competenti, manlevando l'Autorità Marittima da responsabilità per danni che a qualunque titolo dovessero coinvolgere persone e/o beni dei soggetti partecipanti e/o terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento, anche nell'eventualità che il danno derivi dall'inosservanza delle prescrizioni sopracitate.

Articolo 2 – Obblighi della società organizzatrice

Le unità impiegate nella manifestazione, ai sensi della Regola 3, lett. G), del vigente "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare", ed i rispettivi Comandanti dovranno osservare le seguenti particolari prescrizioni:

1. mantenersi in continuo contatto radio (canale 16 VHF/FM) con la Sala Operativa di Circomare Agropoli ovvero tramite Ufficio Locale marittimo di Acciaroli, nonché mediante utenza telefonica 0974/825201 e/o numero blu di emergenza in mare 1530 fornendo, altresì, un numero di telefonia mobile per la pronta ed immediata reperibilità;
2. effettuare la manifestazione esclusivamente in ore diurne, ed in condizioni meteomarine favorevoli, adottando tutte le misure necessarie per evitare incidenti e/o danni a persone e/o cose;
3. esporre a riva, durante lo svolgimento dello stage, oltre i segnali ed i fanali prescritti dal vigente Regolamento per prevenire gli abbordi in mare (Colreg 72), le bandiere del Codice Internazionale dei Segnali;
4. compiere le attività programmate nel rispetto della normativa sulla sicurezza e della tutela ambientale, segnalando immediatamente ogni eventuale inquinamento dell'ambiente marino riscontrato e/o connesso all'esecuzione della manifestazione di cui trattasi;
5. predisporre un adeguato servizio di vigilanza che garantisca un ordinato svolgimento della gare nonché individuare uno o più referenti a livello locale pronti ad riferire all'Autorità Marittima in casi di eventuale problematica;
6. sospendere immediatamente lo stage qualora non sussistano adeguate garanzie di sicurezza per il personale partecipante, oppure in caso di avverse condizioni meteo, o per motivi di sicurezza della navigazione, di tutela della pubblica incolumità, di esigenze della pubblica amministrazione e comunque in ogni caso di inosservanza alle norme vigenti;
7. segnalare senza indugio all'Autorità Marittima e alle altre Autorità eventualmente competenti ogni evento capace di recare pregiudizio alla sicurezza della navigazione ed alla pubblica incolumità;

8. dotare i mezzi impiegati quali unità di appoggio di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa afferente le immersioni subacquee;
9. al termine della manifestazione sia assicurato lo sgombero dell'area;
10. comunicare all'Autorità Marittima il termine della citata manifestazione.

Articolo 3 – Responsabilità

La Società organizzatrice è responsabile per ogni danno dovesse occorrere in esecuzione dell'intervento a terzi, ivi inclusi soggetti/Enti portatori di interessi pubblici.

La stessa dovrà assicurare ogni utile accorgimento al fine di:

- evitare danni alle strutture e/o opere marittime interessate;
- evitare pericoli per la salvaguardia dell'ambiente marino costiero;
- escludere la dispersione al di fuori dell'area direttamente interessata dall'intervento di materiale;
- garantire l'immediata e tempestiva rilevazione di anomalie, criticità, compromissione anche solo potenziale delle condizioni di sicurezza della navigazione e tutela ambientale al verificarsi delle quali le operazioni dovranno essere sospese dandone immediata comunicazione all'Autorità marittima ed alle altre Amministrazioni interessate.

L'Autorità Marittima è manlevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose, direttamente o indirettamente, a seguito dell'attività sopra citata.

Articolo 4 – Disposizioni unità in transito

Tutte le unità navali in navigazione nelle prossimità del suddetto specchio acqueo dovranno procedere, compatibilmente con il proprio pescaggio, con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive del mezzo, mantenendosi a distanza di sicurezza dall'area delimitata, e comunque almeno a 200 metri da essa, assicurando un appropriato servizio di vedetta visivo ed uditivo, utilizzando tutti i mezzi a disposizione adatti alle circostanze ed alle condizioni del momento in modo tale da evitare qualsiasi attività che possa recare pregiudizio alla sicurezza della navigazione e/o intralcio all'unità impegnata nell'esecuzione dei lavori.

Articolo 5 – Deroche

L'Autorità Marittima avrà sempre la facoltà di revocare o sospendere lo svolgimento dei lavori quando lo ritenga necessario, a suo insindacabile giudizio.

Le interdizioni di cui all'articolo 1 del presente provvedimento, non si applicano ai mezzi della Guardia Costiera, delle Forze Armate e di Polizia, delle altre pubbliche amministrazioni competenti, alle unità di soccorso o di emergenza, nonché alle unità navali impiegate dalla ditta esecutrice che procederanno con la massima cautela, segnalando la propria presenza alle unità in transito.

Articolo 6 – Disposizioni sanzionatorie

I contravventori alla presente Ordinanza:

- se alla condotta di un'unità da diporto, incorrono negli illeciti amministrativi di cui al Titolo V del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 s.m.i.;
- negli altri casi, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave illecito amministrativo o reato, saranno puniti ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

Articolo 7 – Pubblicità

Ai sensi dell'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, la presente Ordinanza è pubblicata mediante inserzione nella sezione "ordinanze" del sito informatico istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli, all'indirizzo: <http://www.guardiacostiera.gov.it/agropoli>.

La diffusione è assicurata mediante:

- a) trasmissione del presente provvedimento ai Comuni rivieraschi interessati, ricadenti nel Circondario marittimo di Agropoli, per la pubblicazione nei rispettivi albi;
- b) trasmissione dell'avviso di pubblicazione del presente provvedimento alle associazioni di categoria, nonché agli organi di informazione per la divulgazione

Agropoli, data della firma digitale

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Alessio MANCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n°82 e ss. mm. ii.